

ARPAT - DIREZIONE TECNICA - Settore VIA/VAS
Via Porpora, 22 - 50144 - Firenze

N. Prot.: Vedi segnatura informatica cl.: **DV.01/435.2** del 9 settembre 2021 a mezzo: PEC

per Arch. Carla Chiodini
Presidente del NURV
c/o Settore VIA VAS
PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it

Autorità Competente
Ministero della Transizione Ecologica (MiTE)
DG per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo -
Divisione V - Sistemi di Valutazione Ambientale
PEC: CRESS@pec.minambiente.it

Autorità Proponente - Procedente
Ministero della Transizione Ecologica (MiTE)
Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza Sistemi
Energetici e Geominerari
PEC: dgisseg.dg@pec.mise.gov.it

Oggetto: Contributo istruttorio sul Rapporto ambientale di VAS del PIANO PER LA TRANSIZIONE ENERGETICA SOSTENIBILE DELLE AREE IDONEE (PiTESAI)

Riferimento: nota del NURV avente oggetto: *Avvio procedimento semplificato ai sensi dell'art.10 del regolamento interno approvato con DGR 1295/2015. "Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI)" - Rapporto Ambientale. Richiesta contributi.* (prot. ARPAT n. 56035 del 20/7/2021, prot. R.T. n. 300157 del 20/7/2021).

Autorità Procedente/Proponente: Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) - DG Infrastrutture e Sicurezza Sistemi Energetici e Geominerari.

Autorità Competente: Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) - DG per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo - Divisione V: Sistemi di Valutazione Ambientale.

Il NURV, in qualità di soggetto con competenze ambientali (SCA), si esprime ai sensi dell'art. 33 della L.R. 10/2010.

Documentazione oggetto del contributo: quella messa a disposizione nell'area riservata del NURV come indicato nella nota del NURV sopra citata, consistente nei seguenti documenti:

- 1 Proposta di Piano PiTESAI 07_2021 (di seguito PdP);
- 1a Allegati proposta di Piano PiTESAI 07_2021;
- 2 RA PiTESAI 07_2021 (di seguito RA);
- 2a Allegati RA PiTESAI 07_2021;
- 3 SNT PiTESAI 07_2021;
- 4 Avviso al pubblico.

Si trasmettono le seguenti osservazioni predisposte in collaborazione con le strutture di ARPAT: Dipartimenti territoriali di ARPAT e Settore Rischio Industriale.

Si ricorda che ARPAT fornisce il proprio contributo in qualità di Ente con competenze in materia ambientale, secondo quanto previsto dalla L.R. 30/2009.

Precedente contributo dell'Agenzia: Contributo istruttorio sul Rapporto preliminare di VAS prot. ARPAT n. 31214 del 26/4/2021 (di seguito *contributo ARPAT alla fase preliminare*).

Pagina 1 di 10

CONTENUTI DEL RAPPORTO AMBIENTALE E OSSERVAZIONI

INFORMAZIONI GENERALI SUL PIANO E INQUADRAMENTO NORMATIVO

Il Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI) è previsto dall'art. 11-ter del D.L. 135/2018, convertito in legge e modificato da vari atti normativi: il primo è la Legge 12/2019 e il più recente è la Legge 21/2021. Nel RA viene indicato che tale normativa prevede l'approvazione del PiTESAI *«al fine di individuare un quadro definito di riferimento delle aree ove è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale, volto a valorizzare la sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle stesse [...] e con l'obiettivo di accompagnare la transizione del sistema energetico nazionale alla decarbonizzazione. L'adozione del Piano consentirà inoltre agli operatori una maggior semplificazione circa l'individuazione delle aree nelle quali poter effettuare le attività di prospezione, ricerca e coltivazione».*

Nel RA al paragrafo 2.2.2. *Finalità, obiettivi e orizzonte temporale del PiTESAI* è indicato che:

- l'orizzonte temporale del PiTESAI arriva *«al 2050, con step intermedi decennali»* e che *«il PiTESAI è uno degli strumenti che compongono il quadro strategico nazionale per lo sviluppo sostenibile nel campo energetico e per la sicurezza degli approvvigionamenti, caratterizzato da una specifica attenzione al territorio nel suo complesso»;*
- *«Il PiTESAI si pone anche come possibile strumento di indirizzo per le Amministrazioni Centrali e per le Regioni per la programmazione dei fondi europei Strutturali e di innovazione (2021-2027), al fine di garantire anche un ulteriore sostegno alla migliore transizione nelle aree non idonee, qualora vi fossero impianti da dismettere prima della fine della vita del giacimento»;*
- il PiTESAI *«consente, e continuerà a realizzare, la finalità primaria della razionalizzazione prevista dal Piano dell'intero settore dell'upstream italiano, in termini di maggior efficientamento delle aree impiegate per tali finalità, evitando anche l'eccessivo allungamento dei tempi amministrativi connessi e conseguenti a tali attività»;*
- *«la redazione del PiTESAI è una misura di carattere prevalentemente ambientale, preordinata e necessaria per il perseguimento di una efficace "transizione energetica" entro i tempi previsti - con primi, sfidanti obiettivi al 2030 - sia dalla Strategia Energetica Nazionale (SEN) del 2017, sia dal Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), adottato dal Governo alla fine del 2019, con l'intento di contribuire al raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dall'Unione Europea».*

Al riguardo si ricordano le più recenti novità in materia di emissioni climalteranti: la così detta "Legge sul clima" *REGOLAMENTO (UE) 2021/1119 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 giugno 2021* entrato in vigore il 29/7/2021 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica entro il 2050 e al fine di conseguire tale obiettivo indica che *«il traguardo vincolante dell'Unione in materia di clima per il 2030 consiste in una riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030».* I contenuti del RA (in particolare il sottoparagrafo 2.2.1 e pag. 207 del RA; l'Allegato 5 del RA) non paiono aggiornati con tale ultima novità legislativa (per quanto preventivata a pag. 29 del RA), che è opportuno sia a questo punto considerata nella versione definitiva di Piano.

Nel paragrafo 2.3. *Linee strategiche e principi del Piano* è indicato che:

- il PiTESAI *«intende ridurre gli impatti ambientali che derivano dalle attività upstream, ovvero dall'esplorazione, perforazione ed estrazione connesse alle attività di produzione degli idrocarburi, e avviare il processo di decarbonizzazione»;*
- *«Nella formulazione del PiTESAI, la parte principale dell'attività è rivolta all'individuazione dei criteri ambientali, sociali ed economici, in base ai quali stabilire se una determinata area sia potenzialmente o meno idonea all'effettuazione delle attività di ricerca e di successiva coltivazione di giacimenti di idrocarburi e/o compatibile alla prosecuzione delle attività minerarie già in essere».*

Nel paragrafo 2.1.2. viene fatto cenno alla normativa Seveso in relazione agli impianti oggetto del Piano. Si confermano le considerazioni già espresse nel *contributo ARPAT alla fase preliminare* in merito a quanto riportato nel paragrafo 2.1.2. del RA (avente gli stessi contenuti del Rapporto preliminare

relativamente a tale argomento) relativamente alla normativa Seveso in relazione agli impianti oggetto del Piano.

Nel RA nel paragrafo 3.1.4. *La gestione degli impianti - sezione Monitoraggio della Subsidenza e Sismicità svolte nell'ambito MiTE* (pagg. 104-108) e nel paragrafo 5.3. *Contesto ambientale – sottoparagrafo 5.3.9. Pericolosità sismica – sezione Sismicità indotta e innescata* (pagg. 255-258) viene trattato l'argomento relativo alla «*necessità di eseguire dei monitoraggi specifici per acquisire le necessarie informazioni sulla microsismicità eventualmente indotta dalle attività antropiche*» e vengono citati il "Report on the Hydrocarbon Exploration and Seismicity in Emilia Region"¹, prodotto dalla ICHESE, nonché il «*documento ILG Indirizzi e linee guida per il monitoraggio della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro*»² del 2014, che nel contributo ARPAT alla fase preliminare era chiesto di considerare nel RA, e viene indicato che «*il Decreto Ministeriale 7 dicembre 2016 art. 13 prevede che vengano applicate gli indirizzi e le linee guida (ILG) alle concessioni individuate secondo i criteri degli ILG stessi*» e sono descritte le attività sperimentali che sono seguite alla pubblicazione delle ILG.

Nel paragrafo 3.3. *Stato attuale delle attività e inquadramento territoriale* sottoparagrafo 3.3.1. *La cartografia mineraria e i dati di monitoraggio relativi alle istanze e titoli minerari* è indicato che l'inquadramento territoriale attuale dei titoli minerari vigenti è riportato nella Carta dei titoli minerari esclusivi per ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi prodotta semestralmente dal servizio cartografico della DGISSEG Divisione III - Analisi, programmazione e studi settore energetico e georisorse è pubblicata sul sito web DGISSEG-UNMIG. Al 30 giugno 2021 il quadro è rappresentato in Figura 3.3-1 del RA. Inoltre, ogni mese il *webgis* UNMIG ed il sito UNMIG riportano in formato *opendata* i relativi dati, a cui si rimanda per qualsiasi aggiornamento ed ulteriori dettagli:

- <https://unmig.mise.gov.it/index.php/it/dati/webgis-dgs-unmig>
- <https://unmig.mise.gov.it/index.php/it/dati/ricerca-e-coltivazione-di-idrocarburi>

Dalla consultazione di tali *webgis* risultano le stesse informazioni per la Toscana già riassunte nel contributo ARPAT alla fase preliminare, cioè in sintesi:

- non sono presenti permessi di prospezione e permessi di ricerca in essere;
- sono presenti due concessioni di coltivazione: TOMBOLO e PIETRAMALA;
- non sono presenti Istanze per il conferimento di nuovi permessi di ricerca né Istanze per il conferimento di nuove concessioni di coltivazione.

Si segnala, come già constatato anche in fase preliminare, che nel *webgis* messo a disposizione dal MiSE non risultano cartografate le due centrali di raccolta e trattamento segnalate nel RA come presenti in Regione Toscana (*Tabella 3.3-10*) e indicate come presenti nelle schede presenti nel *webgis*, relative alle concessioni di TOMBOLO e PIETRAMALA.

Secondo quanto riportato nel RA (*Tabella 3.3-16*) la produzione dell'anno 2020 da impianti nel territorio della Toscana si conferma molto ridotta rispetto al totale nazionale per il metano (0,06% sul totale nazionale) e assente per l'olio.

A margine si segnala che i *link*, presenti nella *Tabella 3.1-6: Status pozzi di reiniezione nelle concessioni in essere* del RA, non risultano funzionanti.

Nel paragrafo 3.4. *Quadro dei provvedimenti VIA di competenza statale dal 1989 al 2019* è riportato lo stesso testo che era nel Rapporto Preliminare (RP) e anche i contenuti dell'Allegato 1 al RA sono gli stessi dell'Allegato 1 al RP e pertanto la dichiarata l'intenzione di completare l'analisi, nel RA, esaminando le condizioni ambientali dei provvedimenti VIA positivi pare non essersi concretizzata.

AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO DEL PIANO

Nel paragrafo 5.1 del RA viene individuato l'**Ambito territoriale del PiTESAI**, rappresentate il territorio oggetto delle analisi e delle valutazioni ambientali del RA.

In sintesi l'**Ambito territoriale del PiTESAI**, è presentato come ricavato dalla sovrapposizione dei

1 Reperibile al seguente *link*:

http://mappegis.regione.emilia-romagna.it/gstatico/documenti/ICHESE/ICHESE_Report.pdf.

2 "Indirizzi e linee guida per il monitoraggio della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro nell'ambito delle attività antropiche", MISE, 2014.

criteri: A. criterio geologico, B. criterio minerario, C. criterio geo-amministrativo, D. vincoli assoluti derivanti da norme di legge già in atto nelle zone marine.

Secondo quanto indicato nel RA l'**Ambito territoriale del PiTESAI** individuato nel RA comprende per la Regione Toscana solo «l'area relativa a due concessioni di coltivazione in essere» (pag. 164), che risultano essere la concessione TOMBOLO e la concessione PIETRAMALA; l'**Ambito territoriale del PiTESAI** viene rappresentato nella Figura 5.1-10 ed è consultabile sul Sistema informativo predisposto per la formazione del Piano

(<https://sinaccloud.isprambiente.it/portal/apps/webappviewer/index.html?id=44b6c75b5e994703b9bd6adf51561a7d>).

CRITERI AMBIENTALI E SOCIO-ECONOMICI SCELTI DAL PIANO

Nel paragrafo 2.3.1. *Indicazioni preliminari relative alla individuazione/definizione dei criteri ambientali e socio-economici* è indicato che l'integrazione delle considerazioni ambientali nel processo decisionale «trova applicazione nel PiTESAI con la definizione di criteri di natura ambientale, economica e sociale la cui applicazione consentirà la gestione delle nuove istanze, di quelle già presentate nonché delle attività già in essere. [...] I criteri ambientali saranno definiti pertanto sulla base delle caratteristiche territoriali e ambientali delle aree di studio individuate in base alla presenza di vincoli normativi, regimi di protezione e di tutela a vario titolo e di particolari sensibilità/vulnerabilità alle attività oggetto del PiTESAI».

Per tale analisi nel RA è indicato che «saranno prese in considerazione le categorie ambientali riportate di seguito, da suddividere nei due ambiti terrestre e marino al fine di classificarli secondo i seguenti criteri ambientali:

- **vincoli assoluti: vincoli normativi già in atto** nella terraferma e nelle zone marine (criterio dei divieti o delle riduzioni delle attività già in vigore), per i quali sono previste restrizioni di vario tipo correlate alle attività;
- **vincoli relativi di esclusione:** elementi che, ai fini della richiesta salvaguardia, tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale, territoriale ed economico presente, seguendo logiche di prevalenza delle finalità coinvolte e degli obiettivi da conseguire, **comportano l'esclusione delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle aree interessate;**
- **vincoli relativi di attenzione/approfondimento da considerare nelle successive fasi valutative sito-specifiche:** elementi che non determinano a priori la non idoneità dell'area, ma che per le loro caratteristiche ambientali in quanto possono presentare particolari sensibilità alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, **dovranno essere adeguatamente considerati nelle successive fasi valutative sito-specifiche (tra cui le VINCA e le VIA del progetto nel sito specifico) che si renderanno necessarie prima di approvare l'effettuazione delle specifiche attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi».**

Pertanto nel RA viene indicato che, sulla base delle analisi già effettuate per l'elaborazione del Rapporto Preliminare e dei nuovi elementi acquisiti dal parere di *scoping* e dai successivi confronti effettuati anche con l'Amministrazione competente e la Commissione VAS, è stata predisposta la **Tabella 2.3-1** con «l'elenco delle categorie ambientali e dei criteri ambientali (costituiti da **vincoli assoluti, vincoli relativi di esclusione e vincoli relativi di approfondimento**) individuati per l'elaborazione del PiTESAI. Tale elenco sarà oggetto di eventuali modifiche/integrazioni a seguito delle osservazioni e suggerimenti che perverranno nell'ambito della fase di consultazione pubblica. Si ritiene comunque opportuno ritenere che i criteri ambientali possano essere considerati, ove applicabile, dinamici e adattativi sulla base di aggiornamenti periodici, e che lo stesso PiTESAI possa essere sottoposto ad aggiornamento, per esempio ogni tre anni».

Si esprimono le seguenti osservazioni in merito ai **vincoli** come illustrati nella **Tabella 2.3-1**:

- per quanto riguarda l'ambito marino, considerando i vincoli previsti per legge, definiti vincoli assoluti nel RA (e nello specifico il vincolo 1 "Aree di cui al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 6") e il criterio di «escludere per il futuro a priori l'apertura alle attività upstream di nuove zone marine di potenziale interesse geominerario ma che non sono state sinora aperte alla ricerca e alla coltivazione degli idrocarburi ai sensi delle normative italiane» (pag. 191 del RA), la porzione di mare di fronte alla Regione Toscana risulta esclusa dall'applicazione del presente Piano; tale area non fa parte neanche dell'**Ambito territoriale del PiTESAI**;

- per quanto riguarda l'ambito terrestre:
 - per il vincolo n. 5 (art. 94, comma 4 del D.Lgs. 152/2006) il proponente ha chiarito, rispetto a quanto indicato in fase preliminare e commentato nel *contributo ARPAT alla fase preliminare*, che considera come vincolo assoluto «*le zone di tutela assoluta e le zone di rispetto*» e come vincolo relativo di attenzione/approfondimento da considerare nelle successive fasi valutative sito-specifiche «*le zone di protezione*». Per il reperimento di tali strati informativi si rimanda agli uffici competenti della Regione Toscana, come già indicato nella fase preliminare;
 - il vincolo n. 36 “*Aree di cui al D.lgs. 152/2006, art. 76: Stato chimico ed ecologico dei corpi idrici superficiali e sotterranei*” è stato posto come vincolo relativo di attenzione/approfondimento da considerare nelle successive fasi valutative sito-specifiche; dunque, rispetto a quanto indicato in fase preliminare e commentato nel *contributo ARPAT alla fase preliminare*, è stato chiarito che la tutela si riferisce ad un argomento da attenzionare nelle successive fasi valutative sito-specifiche. Resta tuttavia l'imprecisione nella dicitura, già segnalata nel *contributo ARPAT alla fase preliminare*, che si suggerisce di correggere in quanto è opportuno distinguere tra stato di qualità chimico e ecologico delle acque superficiali e stato di qualità chimico e quantitativo delle acque sotterranee. Non è stato accolto il suggerimento ARPAT di valutare l'opportunità di aggiungere tra le tutele ambientali da considerare anche i corpi idrici a specifica destinazione, che sarebbe stato coerente con il fatto che nel RA è stato individuato tra gli obiettivi ambientali di Piano (capitolo 4 RA) l'obiettivo “*OA10. Conseguire il miglioramento dello stato delle acque e adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi*”, vista tra l'altro l'introduzione nel Piano del vincolo n. 21 per le aree per lo sviluppo di impianti di acquacoltura;
 - è stato introdotto il tema della subsidenza tra i criteri (vincolo n. 15); in merito alla sua modulazione in termini di intensità e relativa applicazione a criteri più o meno stringenti si rimandano le opportune valutazioni agli Enti competenti in materia.

Tra i **criteri** nella *Tabella 2.3-1* sono presenti:

- vincolo n. 6 *Aree Protette istituite in base alla legge 979/1982 e alla legge n. 394/91 e alla leggi di recepimento regionale (parchi nazionali, aree marine protette, riserve naturali statali, parchi e riserve naturali regionali e altri stati naturali e aree regionali), con le tipologie di aree protette di cui all'EUAP, compresa l'Area Naturale Marina di Interesse Internazionale rappresentata dal "Santuario per i Mammiferi marini"*;
- vincolo n. 9 *siti della rete Natura 2000 (SIC/ZSC + ZPS) istituiti a norma della Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat) e della Direttiva 79/409/CEE (Direttiva Uccelli)*

che interessano la concessione TOMBOLO (vincolo 6 e 9) e la concessione PIETRAMALA (vincolo 9); in merito alla cartografia e alle relative valutazioni si rimanda agli Enti competenti in materia.

Tra i **criteri** è stato introdotto il vincolo n. 26 *presenza di Stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante*, classificato come vincolo relativo di esclusione, indicando un *buffer* (una sorta di distanza di rispetto) da definire sulla base della normativa di settore (D.Lgs. 105/2015, D.M. LL.PP. 9/5/2001 “Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante”). Ai fini di maggiore chiarezza, si propone di modificare la motivazione riportata come di seguito indicato:

Versione attuale	Proposta di modifica
<i>Tra le aree non idonee si ritiene di considerare anche le aree di rischio derivate dalla presenza di aziende a rischio di incidente rilevante ove, per normativa, sono previste limitazioni all'edificazione e all'utilizzo, anche al fine di evitare potenziali e ulteriori effetti cumulativi</i>	<i>Tra le aree non idonee si ritiene di considerare anche le aree di danno interessate dagli effetti di incidenti rilevanti ove, per normativa, sono previste limitazioni all'edificazione e all'utilizzo, anche al fine di evitare potenziali e ulteriori effetti cumulativi</i>

Visto che sono stati introdotti vincoli relativi a siti potenzialmente idonei alla realizzazione del Deposito Nazionale (CNAPI) e a installazioni militari a mare, quali:

- vincolo n. 8 “*67 aree della CNAPI con gli opportuni buffer*”;
- vincolo n. 20 “*Aree marine costiere limitrofe ad aree del territorio deputate a esercitazioni di forza armata, aree marine utilizzate per esercitazioni militari e tratti di mare interessati dalla*

presenza cospicua di residuati di origine militare (es. "fondi sporchi" sulle carte dell'Istituto Idrografico della Marina Militare)";

si suggerisce di prendere in considerazione anche la presenza - all'interno del perimetro della concessione TOMBOLO, del C.I.S.A.M. Centro Interforze Studi per le Applicazioni Militari del Ministero della Difesa che attualmente ospita il deposito di rifiuti radioattivi dell'Amministrazione della Difesa, come già segnalato nel contributo ARPAT alla fase preliminare.

In tale contesto infine si suggerisce di inserire nel RA la seguente indicazione:

- dovranno essere applicate tutte le azioni volte a ridurre gli impatti ambientali che potranno derivare dalle attività di estrazione connesse alla produzione degli idrocarburi, tenendo conto che la zona di Pietramala (FI) è ad alta sensibilità ambientale e con elevati livelli di stato ecologico dei sistemi naturali.

Nel paragrafo 5.1 (pag. 192) del RA viene indicato che il proponente, partendo dall'**Ambito territoriale del PiTESAI**, ha ottenuto le aree potenzialmente idonee per la presentazione di nuove istanze di permessi di prospezione e di permessi di ricerca, effettuando l'ulteriore operazione di sottrazione delle aree che scaturiscono dall'applicazione sia del criterio E degli altri vincoli assoluti (criterio dei divieti già in essere), ulteriori rispetto a quelli a mare di cui al criterio D, sia del criterio F dei vincoli relativi di esclusione.

Nel descrivere la metodologia messa a punto nel paragrafo 2.3.1. del RA (e nel paragrafo 3.1 della PdP) per l'individuazione delle aree idonee è infatti indicato che «*si avranno le seguenti due tipologie di aree idonee alle attività in specie (e di converso non idonee o non compatibili con il Piano):*

1) *aree potenzialmente idonee per la presentazione di nuove istanze di permessi di prospezione e di permessi di ricerca (c.d. 'aree idonee nella situazione ante operam');*

2) *aree idonee alla prosecuzione:*

a. *dei procedimenti di conferimento per le istanze:*

i. *dei permessi di prospezione o dei permessi di ricerca già presentate,*

ii. *delle concessioni di coltivazione di idrocarburi già presentate ed attualmente in corso d'istruttoria.*

b. *delle attività di ricerca o di coltivazione già in essere:*

i. *nei permessi di ricerca vigenti (o in fase di proroga),*

ii. *e nelle concessioni di coltivazione vigenti (o in fase di proroga).*

L'attività tipica di pianificazione vera e propria di cui al punto 1, tramite l'applicazione dei criteri ambientali individuati nella Tabella 2.3-1, è volta a definire le aree - già aperte alle ricerche ma oggi prive di titoli minerari - dove, dopo il PiTESAI, potrebbero essere presentate nuove istanze per lo svolgimento potenziale delle attività di prospezione e ricerca - c.d. 'aree idonee nella situazione ante operam'. In tali aree non insiste alcun tipo di attività di ricerca e di coltivazione di idrocarburi, né sono presenti infrastrutture, e per tale motivo il criterio ambientale costituisce il criterio prevalente per la valutazione della loro potenziale attuazione.

L'attività di valutazione di cui al punto 2, tramite l'analisi integrata dei criteri ambientali e socio-economici, determinerà invece le aree che saranno indicate idonee alla prosecuzione dei procedimenti amministrativi e di quelle, già oggi occupate da titoli minerari, che saranno dichiarate compatibili alla prosecuzione delle attività di ricerca o di coltivazione che sono già in essere (c.d. 'aree idonee nella situazione post operam'), la cui individuazione relativa ai punti 2.a e 2.b. predetti, discende dalle impostazioni decisionali che sono illustrate nel documento di Piano al paragrafo 3.2. Detta seconda analisi è volta a determinare la compatibilità delle attività di cui all'art. 11-ter, comma 8, della L. 12/19 intesa come sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle attività di ricerca o di coltivazione già in essere, dei titoli minerari esistenti e delle istanze già presentate alla data di entrata in vigore della L. n. 12/19».

Viene poi indicato che i criteri socio-economici individuati sono stati definiti tenendo conto dei seguenti aspetti:

- dell'obiettivo del PNIEC di prevedere ancora un importante utilizzo del gas per la transizione energetica verso la decarbonizzazione al 2050;
- dell'indirizzo generale che si pone il PiTESAI di valorizzare le concessioni in stato di produttività, rispetto a quelle che invece versano in situazioni di cronica improduttività;
- dell'intenzione di applicare la metodologia di analisi Costi-Benefici per il settore *onshore* per

valutare la convenienza che un titolo vigente, una volta giunto a scadenza, venga rinnovato o meno.

Un'illustrazione schematica delle casistiche e scelte del proponente per l'individuazione delle aree idonee è rappresentata nei diagrammi dell'Allegato 1 alla PdP.

Nella documentazione infine è specificato (pag. 463 RA) che «*dopo l'adozione del PiTESAI sarà considerata ammissibile la presentazione di nuove istanze di permesso di prospezione e di ricerca nelle aree potenzialmente idonee che riguarderanno solo la ricerca di gas e non anche di petrolio*».

In sostanza le modalità di determinazione delle aree idonee e non idonee sono definite e dettagliate nel RA, nella PdP paragrafi 3.1 e 3.2 e nell'Allegato 1 alla PdP, nei diagrammi ivi schematizzati. **Restano tuttavia alcune perplessità, che si chiede di sciogliere nella versione definitiva di Piano e di RA ai fini di una chiara applicazione, e si esprimono le seguenti osservazioni metodologiche:**

- Casistica 2.b.ii:

- per la tipologia 1.b indicata a pag. 170 della PdP, per le quali è indicato che «*saranno soggette entro un anno dall'adozione del PiTESAI alla revisione/aggiornamento delle motivazioni tecnico economiche della improduttività continuativa*», si chiede di chiarire in cosa consisterà in pratica tale revisione/aggiornamento e cosa ne conseguirà;
- per la tipologia 3. indicata alle pagg. 170-171 della PdP, per cui è prevista dal Piano l'«*applicazione di una analisi per la valutazione dei Costi e dei Benefici, secondo il modello di cui all'Appendice A in allegato*» alla PdP (così detta *analisi CBA*), si suggerisce di considerare nella stima dei benefici per lo Stato e la collettività ulteriori voci di monetizzazione dei costi ambientali evitati in caso di mancato rinnovo della concessione, già segnalati nel contributo ARPAT alla fase preliminare, tra cui i costi del permitting, i costi dei controlli ambientali e di sicurezza e i costi di monitoraggio - al netto di quelli che sarebbero dovuti per la dismissione -, aggiungendoli ai benefici già previsti nella documentazione, relativi al recupero di suolo consumato e di servizi ecosistemici e alle emissioni evitate.

Nella descrizione della metodologia dell'*analisi CBA* proposta nell'Appendice A viene inoltre evidenziato un aspetto potenzialmente critico della procedura, consistente nel fatto «*che i risultati ottenuti dall'analisi CBA sono fortemente dipendenti dal profilo di produzione stimato per ogni singola concessione*»; sarebbe opportuno che nel Piano tale aspetto di potenziale debolezza dell'analisi venisse adeguatamente gestito, prevedendo ad esempio l'applicazione di procedure che assicurino la convergenza verso stime oggettive e largamente condivise dei profili di produzione.

Si fa infine notare quello che pare essere un refuso del testo alla pag. 171 della PdP: trattandosi dell'applicazione di una *Analisi costi-benefici (CBA) per la valutazione del mancato rinnovo di una concessione* si presume che la condizione per continuare a prorogare la concessione sia quella in cui i Costi di mancato rinnovo superino i Benefici di mancato rinnovo e non di «*un risultato a favore dei Benefici rispetto a quello dei Costi*» indicato nella PdP a pag. 171.

Inoltre non è chiaro se e quando saranno applicate le *Analisi Multicriteriali MCA* proposte nell'Appendice A, nel RA e nella PdP tra gli «*ulteriori criteri ambientali e socio-economici*», visto che non viene indicato né nella procedura schematizzata nei diagrammi dell'Appendice A, né nel resto della documentazione, se e in quali casistiche verranno utilizzate; tale aspetto dovrebbe essere chiarito. Riguardo nello specifico alla metodologia *MCA* proposta nell'Appendice A si fa notare che non pare tenere conto di una voce presente invece nell'analisi Costi-Benefici: il beneficio derivante dalla eventuale produzione fotovoltaica nelle aree precedentemente occupate dalle centrali di trattamento di idrocarburi; per coerenza sarebbe opportuno che tale concetto fosse recuperato anche nelle *MCA*.

- Casistica 1: per il rilascio di nuove concessioni le aree idonee sono individuate partendo dall'**Ambito territoriale del PiTESAI** e stralciando le aree interessate dai vincoli assoluti e relativi di esclusione (criteri di cui alle lettere E e F di pag. 194 del RA e di pag. 164 della PdP). Pertanto non è stata colta l'occasione (suggerita tra l'altro anche dall'Appendice A al Rapporto preliminare di VAS e ribadita nell'Appendice A alla PdP) di scremare ulteriormente tale scelta mediante l'applicazione anche alle nuove domande di concessione di uno strumento di supporto alla decisione quale l'Analisi costi-benefici, oppure le *Analisi Multicriteriali MCA*. Si suggerisce dunque, a valle della scrematura già prevista basata

sul rispetto dei vincoli assoluti e relativi di esclusione, di prendere in considerazione tale eventualità «per valutare l'opportunità di concedere un nuovo titolo minerario sulla base dei costi e dei benefici che vanno a ricadere sul territorio, esaminando quindi non solo gli aspetti economici ma anche quelli di carattere sociale ed ambientale» (pag. 10 Appendice A alla PdP).

Visto infatti quanto indicato nella *Comunicazione della Commissione n. C(2021) 1054 del 12/02/2021 "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza"*, richiamata anche nella documentazione (in cui si asserisce che *«le misure di produzione di energia elettrica e/o di calore a partire da combustibili fossili, e le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione, in generale non si dovrebbero considerare conformi al principio DNSH ai fini dell'RRF, data l'esistenza di alternative a basse emissioni di carbonio. Dal punto di vista della mitigazione dei cambiamenti climatici, è possibile fare, caso per caso, eccezioni limitate a questa norma generale per le misure di produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale e alle relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione»*) parrebbe opportuna l'applicazione di uno strumento di supporto alla decisione "caso per caso" come lì richiesto.

Dunque nella documentazione sono indicate in modo abbastanza chiaro le scelte di Piano, pur con le necessità di chiarimento e di approfondimento sopra segnalate, indicando per le varie casistiche di iter (di permesso e di concessione; nuove e esistenti-in proroga) l'applicazione di criteri ambientali e criteri socioeconomici; tuttavia **nel RA non è presentata una valutazione comparativa delle ricadute ambientali di diverse alternative di configurazione di Piano** (eventualmente presentabili con diverse modulazioni nell'applicazione dei criteri scelti e/o con diverse alternative di scelta sul peso attribuito ai criteri ambientali, ad esempio prevedendo per le concessioni vigenti o in proroga che alcuni vincoli assoluti siano comunque ostativi al rinnovo della concessione) **che sarebbe stata utile alle finalità della procedura di VAS per l'analisi comparativa degli impatti ambientali di Piano**.

OBIETTIVI GENERALI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Nel capitolo 4. *OBIETTIVI AMBIENTALI DEL PiTESAI E PIANIFICAZIONE/PROGRAMMAZIONE PERTINENTE* viene riportato il quadro di sintesi degli obiettivi ambientali che il Piano potrà contribuire a perseguire e che saranno di riferimento per il Piano per i diversi temi trattati, partendo dal quadro di riferimento normativo e pianificatorio riportato nell'Allegato 5 al RA.

Riguardo al quadro di riferimento normativo riportato nell'Allegato 5 al RA si richiama quanto già segnalato nel *contributo ARPAT alla fase preliminare* sulle più recenti novità normative, a cui si è aggiunto anche il *REGOLAMENTO (UE) 2021/1119 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 giugno 2021 entrata in vigore il 29/7/2021*, sopra segnalato.

Nella documentazione è accennata la necessità e intenzione di aggiornare il Piano nel tempo, ma non pare delineato il percorso che operativamente il Piano intende intraprendere con indicazione di massima delle priorità e tempistiche per il raggiungimento (della quota parte di contributo spettante al Piano) di tali obiettivi. Si suggerisce nella versione definitiva di Piano di prevedere per gli aggiornamenti successivi del Piano un percorso di definizione di strategie di pianificazione e programmazione con cui il Piano indirizzerà verso gli obiettivi di Decarbonizzazione totale al 2050 e di neutralità climatica entro il 2050, indicati nel RA come pertinenti al Piano e richiamati nello scenario previsionale riportato a pag. 432 del RA.

EFFETTI AMBIENTALI DEL PIANO

Nel RA capitolo 7. *EFFETTI AMBIENTALI DEL PiTESAI* gli impatti ambientali di Piano sono presentati, in modo qualitativo e sintetico, in termini di impatti evitati/minimizzati a seguito dell'applicazione dei vincoli individuati dal Piano ed è indicato che *«Una stima quantitativa di tali impatti positivi è correlata all'estensione delle superfici delle aree ricomprese nei vincoli di esclusione (assoluti e relativi) all'interno dell'ambito di riferimento del PiTESAI»*; tale estensione è riportata nella *Tabella 7-2: interferenze territoriali tra i titoli minerari/istanze aggiornati al 30/06/2021 e gli strati informativi afferenti ai vincoli assoluti e relativi di esclusione* e rappresentata graficamente (per i tematismi reperiti dal proponente) nel

Sistema informativo³ indicato a pag. 462 del RA (di seguito *Sistema informativo*).

Si esprime apprezzamento per tale *Sistema informativo*, implementato per la consultazione e interrogazione degli strati informativi considerati e quelli derivanti dalle elaborazioni finalizzate alla definizione e valutazione ambientale del Piano, che costituisce un buon esempio di chiarezza e immediatezza della consultazione dei tematismi ambientali e che sarebbe da estendere come metodologia di presentazione della documentazione e degli argomenti di Piano anche alla pianificazione a venire.

Tuttavia si constata che in tale *Sistema informativo* non risultano cartografati gli impianti (pozzi e centrali) indicati nella documentazione (indicati nelle tabelle del RA *Tabella 3.3-9*, *Tabella 3.3-10* e presenti nel webgis indicato a pag. 131 del RA <https://unmig.mise.gov.it/index.php/it/dati/webgis-dgs-unmig> e nel <https://unmig.mise.gov.it/index.php/it/dati/ricerca-e-coltivazione-di-idrocarburi>) come presenti per la Regione Toscana nelle concessioni di TOMBOLO e PIETRAMALA (nel layer "Centrali Impianti Piattaforme" non sono visibili). Pertanto non è chiaro se nelle valutazioni riportate nel RA capitolo 7. *EFFETTI AMBIENTALI DEL PiTESAI*, *Tabella 7-3* riportante le «interferenze di centrali e pozzi tra i titoli minerari/istanze aggiornati al 30/06/2021 e gli strati informativi afferenti ai vincoli assoluti e relativi di esclusione» gli impianti afferenti al territorio della Regione Toscana siano presenti o meno; è opportuno che il *Sistema informativo*, e le indicazioni del capitolo 7 se necessario, vengano aggiornati con tali informazioni, o siano esplicitate le ragioni di tali assenze.

IMPOSTAZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

Il capitolo 9. *ELEMENTI PER LA DEFINIZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO AMBIENTALE DEL PiTESAI* del RA elenca quelle che dovrebbero essere le caratteristiche di un sistema di monitoraggio, come richiesto dalla normativa e da metodologie ISPRA, e riporta solo «*i primi elementi del sistema di monitoraggio ambientale*», ma rimanda la definizione del sistema di monitoraggio a una fase successiva non ben definita.

Pertanto, per quanto indicato come impostazioni previste per il monitoraggio, si esprimono le seguenti osservazioni.

Richiamando quanto sopra osservato in merito agli obiettivi ambientali del PiTESAI, si suggerisce di esplicitare nel sistema di monitoraggio target di riferimento - che il Piano stima accettabili e da raggiungere a vari *step* temporali - per gli indicatori di monitoraggio, con cui verificare l'efficacia del Piano nel tendere, per quanto di sua competenza, al raggiungimento degli obiettivi ambientali fatti propri dal Piano: ad esempio per gli obiettivi di Decarbonizzazione totale al 2050 e per le variazioni attese in diminuzione delle interferenze, in termini di superfici, tra aree interessate da titoli e aree ricomprese nelle categorie dei vincoli individuati dal PiTESAI.

Visti gli obiettivi di sostenibilità ambientale richiamati anche nel RA, derivanti dai recenti impegni del Green New Deal Europeo (capitolo 4 del RA "OA3. *Decarbonizzazione totale al 2050*" e riduzioni fissate per il 2030) sarebbe ad esempio opportuno che il sistema di monitoraggio fosse impostato in modo da rilevare durante l'attuazione del Piano, per verificarne l'efficacia nel proprio arco temporale di attuazione verso e fino al 2050, del contributo del Piano alla riduzione delle emissioni climalteranti. Analogamente sarebbe opportuno che il sistema di monitoraggio rilevasse e verificasse, mediante l'uso di indicatori di contributo, la quota parte di contributo del Piano all'accrescimento dell'efficienza energetica e le tecnologie di combustibili fossili più avanzate e pulite (pagg. 25-26, pagg. 31-32 del RA) e alla riduzione degli impatti ambientali che derivano dalle attività upstream (pag. 33 del RA) dichiarati come finalità e obiettivi di Piano nel RA.

Infine si osserva che nel RA viene indicato che il monitoraggio sarà effettuato dall'Autorità Procedente in collaborazione con l'Autorità Competente, anche avvalendosi del sistema delle Agenzie Ambientali e di ISPRA. In merito al ruolo dell'Agenzia nelle attività di monitoraggio si fa presente, come già indicato in fase preliminare, che eventuali attività di monitoraggio aggiuntive, che esulino dalle attività istituzionali già effettuate da ARPAT, vanno programmate, organizzate e regolate con accordi specifici ai sensi della L.R. 30/2009.

Visto che nel RA è indicato che «*nel PiTESAI devono altresì essere indicati tempi e modi di dismissione*

³ Sito internet:

<https://sinacloud.isprambiente.it/portal/apps/webappviewer/index.html?id=44b6c75b5e994703b9bd6adf51561a7d>.

*e rimessa in pristino dei luoghi da parte delle relative installazioni che abbiano cessato la loro attività, il presente Piano valuta l'introduzione di specifici interventi volti ad accelerare il processo della dismissione delle piattaforme marine a fine vita utile, ed in generale di tutti gli impianti minerari (in ambito idrocarburi) onshore ed offshore che si trovano in tale situazione, anche nella logica di ragionevole strumento capace di introdurre un nuovo impulso all'economia locale mediante l'apertura nel medio periodo di nuovi cantieri, con la creazione di nuovi posti di lavoro, sia per la dismissione delle strutture minerarie a fine vita che per la valorizzazione delle stesse in chiave non estrattiva» e che tra tali strumenti prevede l'aggiornamento e semplificazione delle «Linee Guida per la dismissione delle infrastrutture di coltivazione in mare di cui al DM 15 febbraio 2019, onde accelerare tale processo» e ulteriori proposte normative che vadano in tal senso (pag. 75 e paragrafo 3.1.5. *La dismissione delle infrastrutture minerarie* pagg. 112-114), si suggerisce di prevedere nel monitoraggio VAS indicatori che rilevino il grado di raggiungimento degli obiettivi datisi dal Piano, quali indicatori che rendano conto dell'effettiva riduzione dei tempi di dismissione.*

Infine in relazione alla *Tabella 9-1: Sistema obiettivi ambientali – indicatori di contesto del RA*, si desidera sottoporre all'attenzione dell'Amministrazione Procedente che l'indicatore di contesto "Esposizione della popolazione ai fattori di rischio ambientale" (OA26) sembra fare riferimento anche al vincolo n. 26 *stabilimenti a rischio di incidente rilevante*, ma tra gli impatti ambientali di riferimento non viene indicato il rischio di incidente rilevante. Tra i rischi da prendere in considerazione nella valutazione dell'impatto "Variazione del rischio dovuto all'interazione con aree a rischio" si ritiene utile inserire anche il riferimento al rischio di incidente rilevante (D.Lgs. 105/2015).

Firenze, 9 settembre 2021

Responsabile del Settore VIA/VAS
Dott. *Antongiulio Barbaro**

* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.